

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione politica e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative alla campagna per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Messina fissata per i giorni 27 e 28 novembre 2005.

(Delibera approvata nella seduta dell'8 novembre 2005)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione"

- a) tenuto conto che con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 237 del 23 settembre 2005, sono state fissate per i giorni 27 e 28 novembre 2005, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni 11 e 12 dicembre 2005, le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Messina;
- b) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica;
- c) visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 3 del 20 agosto 1960, recante: "Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali della Regione Siciliana", e successive modificazioni;
- d) viste le "Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005", approvate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 16 febbraio 2005 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2005;
- e) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

dispone

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

ARTICOLO 1

1. Alla campagna per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale nel comune di Messina, prevista per i giorni 27 e 28 novembre 2005, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alle

"Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005", e successive modificazioni, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

2. I termini di cui agli articoli 5, comma 3, e articolo 8, comma 1, delle "Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005", decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 28 novembre 2005, ovvero a tutto il 12 dicembre 2005 nella eventualità della effettuazione del turno di ballottaggio per l'elezione del Sindaco.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.